



**COMUNE DI NAPOLI**  
**MUNICIPALITÀ 7 Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno**  
**DIREZIONE**

**ORDINANZA n.06 del 29 maggio 2019**

**OGGETTO: Istituzione di un particolare dispositivo di traffico temporaneo, di chiusura al traffico e istituzione di divieto di sosta, in via delle Dolomiti da incrocio via dello Stelvio a incrocio via Monte Tifata per il 2 giugno 2019 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "XVI Giornata Nazionale dello Sport".**

**IL DIRIGENTE**

**Premesso che**

- il Presidente della Municipalità 7, con nota PG/436522 del 17.05.2019, ha trasmesso alla Direzione della Municipalità 7 la richiesta del Presidente della VII Commissione della Municipalità 7 Cons. Giuseppina Salomone di chiusura temporanea al traffico e istituzione di divieto di sosta in via delle Dolomiti da incrocio via dello Stelvio a incrocio via Monte Tifata per il 2 giugno 2019 dalle ore 09,00 alle ore 13,00 per consentire lo svolgimento della manifestazione denominata "XVI Giornata Nazionale dello Sport";
- per garantire in sicurezza lo svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, occorre inibire, temporaneamente, la circolazione e la sosta autoveicolare nella zona.

**Visti**

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 smi, *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 smi, *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;
- la Delibera di Giunta Comunale n.1205 del 15 dicembre 2011 con cui è stato approvato il *Disciplinare per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali*.

**Preso atto che**

- con Verbale del 22 maggio 2109, a seguito di sopralluogo, il Servizio autonomo polizia locale-UO Secondigliano ha espresso parere favorevole all'istituzione del dispositivo temporaneo di traffico previsto;
- con verbale n. 20 del 28 maggio 2019 della *Conferenza permanente dei servizi per l'organizzazione dei piani di traffico* che, esaminata la richiesta del dispositivo, ha espresso esito positivo.

**Visto** l'articolo 107 del Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali*.

**Ritenuto** per le motivazioni esposte, di dover attuare i provvedimenti in appresso indicati

**ORDINA**

**di istituire** per il giorno 2 giugno 2019 dalle ore 09,30 alle ore 13,00:

1. divieto di circolazione e di sosta dei veicoli, con rimozione forzata, in via delle Dolomiti, da incrocio via dello Stelvio ad incrocio via Monte Tifata;

2. obbligo per gli autoveicoli diretti in via Monte Faito tratto da intersezione via Monte Tifata a intersezione via dello Stelvio) di proseguire su via del Cassano con svolta in via Monte Tifata.

Sono esclusi da tale dispositivo gli autoveicoli delle forze dell'ordine, di emergenza e di soccorso nell'espletamento delle attività di loro competenza e i veicoli muniti di contrassegno H con posto assegnato invia delle Dolomiti.

Si precisa che l'organizzatore dell'evento dovrà provvedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare della strada indicata nel presente provvedimento in corrispondenza delle intersezioni con le strade non interessate dall'evento mediante l'installazione di un sistema di transennamento mobile con relativa segnaletica custodito da personale di Polizia Locale o da incaricati dell'organizzazione. Sarà cura della medesima organizzazione informare la cittadinanza, mediante apposizione di cartellonistica, dell'attuazione del provvedimento viabilistico, con almeno 48 ore di anticipo rispetto all'inizio delle manifestazioni.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Ai sensi dell'articolo 37 del Dlgs n.285/92 smi, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'articolo 74 del DPR n.495/92 smi.

Il presente provvedimento è emanato ai soli fini viabilistici e non costituisce titolo abilitativo per lo svolgimento della manifestazione.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 smi, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è sottoscritta digitalmente dal dirigente  
Dott. Giuseppe Arzillo

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*